

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Doda a presentare una relazione.

SEISMIT-DODA. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie venete e mantovana. (V. Stampato n° 29 A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata immediatamente alla stampa e distribuita.

MAROLDA PETILLI. A nome del deputato Petrone prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione di numero 11,416 presentata da taluni impiegati del telegrafo, i quali reclamano alla Camera per taluna ingiustizia che essi credono sia stata loro fatta.

(È dichiarata d'urgenza.)

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO CATUCCI PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un disegno di legge del deputato Catucci per disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole proponente.

CATUCCI. Avrei desiderato, signori, di interessare la Camera in argomento ancora più grave e solenne, relativo a modifiche essenziali e necessarie da farsi al Codice della civile procedura.

Ma poichè le modificazioni cui io accenno sono gravi e molteplici, così mi riservo di presentare alla Camera un altro progetto di legge.

Non del pari ho potuto trascurare di presentare per ora alla Camera il progetto di legge di cui ieri udiste la lettura. Trattasi, signori, di vedere se gli inservienti comunali, incaricati dall'ordinamento giudiziario di stipulare atti dinanzi ai giudici conciliatori, possano altresì stipulare atti d'esecuzione sulla base delle sentenze pronunciate dai conciliatori medesimi; come altresì se i giudici conciliatori possano conoscere degli incidenti che ponno aver luogo in ordine all'esecuzione delle proprie sentenze.

Le signorie vostre conoscono quale sia lo scopo di quest'istituzione, la quale tende precisamente a vegliare per lo più i diritti dei poveri, giacchè la giurisdizione dei conciliatori non si estende al di là della somma di lire 30. Ebbene, signori, nella pratica quest'istituzione è rimasta delusa, perchè tace la procedura civile se gli inservienti comunali possano far atti di esecuzione; quindi sorsero dei gravi dubbi. Questi si rivolsero ai pubblici Ministeri i quali andarono in varie opinioni, ed indi interessando il guardasigilli, il quale con appo-

sita circolare di risposta osservò che gli inservienti comunali non possono far atti di esecuzione sulla base delle sentenze pronunciate dai giudici conciliatori, come altresì che i conciliatori medesimi non possono conoscere degli incidenti che sorgono nell'esecuzione delle sentenze stesse.

Come vedete, signori, questa circolare rende inutile l'istituzione dei giudici conciliatori; poichè, come vi diceva, il giudice conciliatore dovendo giudicare delle vertenze che non eccedono il valore di lire 30, dopo pronunziato la sentenza, i poveri litiganti si spaventano di doversi rivolgere agli uscieri di pretura per la loro esecuzione, sicchè il giudicato ottenuto rimane senza effetti, e rimane senza effetti perchè l'infelice litigante che ha domandato due, quattro, dieci lire, facilissimamente non si trova nella posizione di spendere più del doppio, quanto se ne richiede per rivolgersi agli uscieri di pretura per mettere in esecuzione la sentenza ottenuta, massime quando deve recarsi in un luogo diverso per trovare l'usciera di pretura, il quale avrà diritto alle sue competenze di trasferta ed altro; perciò quest'ostacolo, signori, come vi diceva, ha reso inutile l'istituzione dei giudici conciliatori.

La circolare del guardasigilli moveva dal principio che la legge affida l'esecuzione delle sentenze all'usciera, ma gli inservienti comunali non sono uscieri; dunque gli inservienti non possono fare atti di esecuzione; perciò il bisogno di un progetto di legge, per il quale io domando che agli inservienti comunali siano estese le funzioni di poter esercitare anche gli atti di esecuzione.

Però non saprei vedere nella circolare del guardasigilli tutta quella logica legale che richiedevasi, poichè ben potevasi osservare che, se la legge ha permesso agli inservienti comunali di fare gli atti di citazione, che pure fanno gli uscieri, per la stessa ragione poteva estendersi questa facoltà anche agli altri atti relativi ai giudici conciliatori, non essendovi alcuna ragione per escluderli dal fare tutti gli altri atti sino al compimento degli effetti derivanti dai pronunziati che consistono nell'esecuzione delle sentenze.

Io non veggio ragione per la quale si debbano limitare e restringere le funzioni degli inservienti ai soli atti di citazione, e non all'intimazione delle sentenze ed alla loro esecuzione: forse perchè si teme della poca capacità degli inservienti? Ma se la materia in controversia è così tenue da rendere quasi impossibile che un inserviente comunale sia tanto destituito di buon senso da non saper guidare un procedimento di sì poco momento; e se nell'ordine naturale delle umane cose le funzioni quaggiù vanno concesse alle persone a seconda della importanza e capacità delle stesse, noi ben diciamo che una esecuzione mobiliare per il pagamento di due, tre, venti lire, è tale che, senza tema d'incapacità, possa farsi da chiunque abbia solo il senso comune.

Ed affinchè la Camera non trovi nessuna difficoltà